



REGISTRATO AGENZIA ENTRATE
UFFICIO SAN GIUSEPPE N. 2 0 NOV. 2007
AL N° 1012 VOL. 1

COMUNE DI TORREMAGGIORE

Provincia di Foggia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI
CAMPI DA TENNIS COMUNALI, UBICATI NELLA SCUOLA
ELEMENTARE "EMILIO RICCI"=====


REPERTORIO N. 2313

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno OTTO del mese
di Novembre, nella residenza comunale, avanti a me,
Dott. Michele ZANGARDI nato a Poggio Imperiale (FG)
il 19.06.1950 -Segretario Generale del Comune di
Torremaggiore- autorizzato a rogare, nell'interesse
del Comune, gli atti in forma pubblica
amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni
per espressa rinuncia fattavi dalle parti e col mio
consenso, sono personalmente comparsi i signori:===

1)- **VOCALE geom. Antonio**, nato a Torremaggiore il
02.06.1943 nella qualità di Dirigente Settore
Tecnico del Comune di Torremaggiore, il quale
dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta
(art. 72 Regolamento Contratti) -C.F. 84000710719-;

2)- **DE VITO Petrucci Lorenzo**, nato a Torremaggiore
il 26.05.1967 ed ivi residente in Via IV Vic
Codacchio n. 33 (Cod. Fis. DVTLNZ67E26L273U) legale





rappresentante dell'Associazione "TENNIS CLUB TORREMAGGIORE" domiciliata in Via N. Fiani, n. 24 Cod. Fisc. 93046360710;=====


Della identità personale e capacità dei componenti il Segretario rogante sono certo.=====

Si premette che:

L'oggetto di tale concessione si basa sui fini che persegue l'Amministrazione Comunale che mirano allo sviluppo e al potenziamento delle attività sportive ed al riconoscimento del valore di tali attività come mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile e di tutela della salute, concedendo la gestione ad una associazione avente sede nel Comune di Torremaggiore, che abbia fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e semprechè l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

Art. 1 -FINALITA' ED OGGETTO-

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Torremaggiore rappresentato dal Dirigente Settore Tecnico nella persona del Sig. Vocale Geom. Antonio e l'associazione TENNIS CLUB TORREMAGGIORE, codice fiscale 93046360710, Via Nicola Fiani, n.24 nella persona del suo legale rappresentante (di





rappresentante (di seguito nominata gestore), Sig.

De Vito Petrucci Lorenzo.=====

Oggetto della concessione dell'attuale impianto
sito nella Scuola Elementare "Emilio Ricci"
costituito da:=====

-due campi da tennis in cemento;=====

-recinzione perimetrale in rete metallica rivestita
e pali di sostegno;=====


-impianto di illuminazione.=====

L'Associazione sportiva concessionaria potrà
utilizzare l'impianto esclusivamente per la pratica
del Tennis.=====

Art. 2 -DURATA DELLA CONCESSIONE-

La concessione avrà la durata di anni 9, con
decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla
data di stipula della presente convenzione, ed alla
scadenza non si rinnoverà automaticamente.=====

Il Comune di Torremaggiore in qualunque momento,
potrà revocare le concessione nel caso in cui
all'impianto sia data una destinazione diversa da
quella definita nell'atto di concessione, o in caso
di inadempienza, per qualsivoglia causa, del
gestore, senza dover corrispondere alcun indennizzo
o compenso a qualsiasi titolo. In questo caso
l'impianto dovrà essere restituito al Comune entro





un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.=====

Art. 3 -OBBLIGHI DEL GESTORE-

Saranno a carico del concessionario le spese relative all'isolamento dei campi da tennis dalla scuola elementare, che consisteranno in una recinzione che isolerà i campi dalla scuola e nell'installazione di un nuovo cancello riservato unicamente ai fruitori dei campi da Tennis.=====

Art. 4 -UTENZE-



Sono a carico del gestore gli oneri relativi alle forniture di energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono.=====

Saranno ugualmente a carico del gestore le spese necessarie per il materiale di pulizia, sanitario ed igienico, nonché per la manutenzione ordinaria, come specificato all'art. 8.=====

I contratti di erogazione di energia elettrica e gas metano saranno stipulati dal Comune di Torremaggiore con le società fornitrici.=====

Sarà a carico del gestore gli oneri relativi alle volture effettuate a proprio nome dei contratti delle utenze di cui sopra.=====

Saranno a carico del comune concedente le spese di installazione del nuovo contatore Enel da





asservirsi agli impianti di tennis oggetto della presente convenzione e i lavori di adeguamento e messa in funzione dell'impianto di illuminazione esistente.=====

Art. 5 -TARIFFE-

La concessione viene regolata alle seguenti condizioni:=====

il gestore:=====


a) applicherà le tariffe orarie stabilite dal Comune per l'uso pubblico dei campi da gioco;=====

b) dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali e sanitarie, se necessario;=====

c) si impegna a svolgere nelle strutture affidate in gestione soltanto le attività del gioco del Tennis.=====

Attività diverse potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.=====

Le quote di cui sopra saranno introitate direttamente dal gestore nel rispetto del regime fiscale cui il concessionario appartiene, ed utilizzate esclusivamente per apportare migliorie alla struttura fissa e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative.=====






Art. 6 -UTILIZZO DELL' IMPIANTO-

Il Comune di Torremaggiore si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente i campi da tennis per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, tenendo conto delle esigenze del Tennis Club.=====

L'Associazione metterà gratuitamente a disposizione delle scuole i campi di tennis, previo accordo con i responsabili delle scuole, prevedendo la possibilità di far concedere lezioni collettive da maestro federale.=====

Saranno poi fissate in accordo tra l'Associazione e il Comune due giornate con relativa fascia oraria per consentire l'utilizzo degli impianti al pubblico.=====

Durante l'orario di apertura, in ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e al D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere






utilizzato e destinato ad attività sportive men-
rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio
di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00
potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore
24.00 previa presentazione al settore Tutela
Ambiente, di richiesta scritta per l'autorizzazione
in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95,
limitatamente a casi eccezionali legati allo
svolgimento di partite o iniziative sportive di
finali di tornei o campionati. Il mancato rispetto
della tutela delle occupazioni o del riposo delle
persone provocato da immissioni moleste eccedenti
la normale tollerabilità, è inquadrabile nel
mancato rispetto della salute del cittadino che la
Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria,
senza che si renda necessario il richiamo all'art.
844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi
nel reato di cui all'art. 659 del C.P.=====

Art. 7 -CUSTODIA-

Il gestore provvederà alla custodia ed alla
vigilanza dell'impianto sportivo e delle
attrezzature nonché all'apertura ed alla chiusura
dello stesso mediante proprio idoneo personale,
regolarmente iscritto all'Associazione sportiva.===

Art. 8 -MANUTENZIONE-





Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie dei campi da tennis e pertinenze annesse, sono a carico del gestore.=====

In particolare il gestore si impegna a:=====

a) ad assicurare la pulizia della struttura comprese le pertinenze;=====

b) a procedere con diligenza alla custodia dell'intero complesso curandone l'apertura e la chiusura al termine di ogni utilizzo;=====


c) a non concedere a terzi la gestione dell'impianto;=====

d) ad utilizzare personale volontario tesserato o, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore.

Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune e personale della società;=====

e) ad osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza sul lavoro.=====

Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni






opera ed impianto stabilmente costruiti od infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario.=====

Art. 9 -PUBBLICITA' E SEGNALETICA-

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.=====



In linea generale si stabilisce comunque che:=====


- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria;=====

- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità,



- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.=====

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di far installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507/15.11.1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.=====



Art. 10 -OBBLIGHI ASSICURATIVI-

Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisce tutti i soci per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.=====

Il gestore s'impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. dell'impianto in base al valore dello stesso.=====

In mancanza delle suddette coperture assicurative, il gestore risponderà direttamente per eventuali




danni a persone e/o cose.=====

Nel caso di utilizzo della struttura sportiva da parte di terzi non soci, la responsabilità per danni o incidenti alle cose, alle persone, e alla struttura, sarà a loro carico, dietro sottoscrizione di un apposito modello che esonera da qualsiasi responsabilità l'Associazione stessa e la Civica Amministrazione.=====

Nel caso di utilizzo della struttura da parte delle scuole, esse utilizzeranno la propria copertura assicurativa.=====

In ogni caso il Comune di Torremaggiore è sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.=====



Art. 11 -OBBLIGHI PREVIDENZIALI-

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e della regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale,



assistenziale ed antinfortunistica riferita agli
addetti all'impianto (soci, dipendenti,
collaboratori ed operanti ad altro titolo).=====


Art. 12 -DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE

A TERZI-

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto
né in parte, la concessione in oggetto a nessun
titolo e per nessuna ragione.=====

Art. 13 -CONTROLLI-

Il Comune di Torremaggiore avrà libero accesso
all'impianto per verifiche e controlli sulla
gestione (attività, modo di conduzione, ecc.)
dell'impianto, sull'applicazione della convenzione,
sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria
in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in
caso di riscontrate inadempienze e/o quanto altro
che sia di nocumento all'efficienza ed al buon
funzionamento dell'impianto o che violi anche solo
in parte quanto stabilito nella presente
convenzione, saranno applicate le sanzioni previste
dall'art. 14.=====



Art. 14 -SANZIONI-

In caso di grave inadempimento a quanto disposto
nella convenzione, il Comune potrà dichiarare,
previa diffida, la revoca della concessione con



effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.=====

In caso di inadempienze di lieve entità quali negligenze nelle pulizie, il gestore sarà tenuto, previa contestazione scritta, al pagamento delle seguenti sanzioni:=====

€ 100,00.= per la prima infrazione;=====

€ 200,00.= per le successive infrazioni.=====

Dalla terza infrazione la convenzione potrà essere revocata.=====

Art. 15 -RECESSO-

Il gestore ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.=====

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune.=====

È consentito al gestore il diritto di recesso anticipato dal contratto senza preavviso nel caso in cui la struttura non è più idonea a svolgere l'attività.=====

Il Comune può valersi della risoluzione automatica della presente convenzione nei seguenti casi:=====

a) violazione del divieto di sub-appalto;=====

b) inadempimento grave da parte del gestore agli obblighi assunti con il presente atto;=====

c) violazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e





8 riscontrati e contestati al Gestore dagli uffici comunali;=====


d) destinazione dell'impianto ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione o da altra autorizzazione;=====

e) chiusura dell'impianto od interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, non dovuta a causa di forza maggiore documentata;==

f) violazioni contestate dalle competenti autorità della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;=====

g) violazione delle norme sull'igiene, la sanità, il decoro, il funzionamento dell'impianto, constatate dall'autorità sanitaria e di vigilanza.

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R.=====



Art. 16 -RESTITUZIONE IMPIANTO-

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione, il gestore è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro necessario nello stato in cui le sono stati consegnati.=====

Art 17 -RESPONSABILITA' -




Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Torremaggiore riguardo alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'impianto, la quale farà carico al gestore sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.=====

Il gestore dovrà osservare e sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e funzionamento dell'impianto per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario.=====

Art. 18 -SPESE D'ATTO-

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario.=====



Art. 19 -CONTROVERSIE-

Nell'ipotesi di eventuali controversie il foro competente sarà quello di Lucera.=====

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo atto da me pubblicato, mediante lettura fattane alle parti, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.=====



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
TENNIS CLUB TORREMAGIORE

Via N. Fiani, 24

C.F. 93046360710

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Antonio...

IL SEGRETARIO GENERALE

Michelangelo...

